



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454
www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

Prot. esposto

Prot. esposto 272

Prot. interno

Data 07/01/2022



ORIGINALE

Ordinanza N. 37

In data 07/01/2022

OGGETTO: Misura profilattiche di prevenzione al rischio sanitario della diffusione di patologie derivanti da Covid - Ordinanza ai sensi de11'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita pubblica. Sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle giornate dal 10 al 15 gennaio 2022.

IL SINDACO

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che:

- è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge, 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", il cui nuovo termine è stato fissato al 31 marzo 2022;
- in data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021);
- il Ministero della Salute, sulla scorta del richiamato Decreto legge n. 229/2021, e facendo seguito al parere riportato nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, e considerate l'evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron 1 2 3 4, con Circolare 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P, ha fornito gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate;

Preso atto che ne1 territorio del Comune di Bagnara Calabria, si sta registrando un incremento significativo di nuovi casi di contagio da COVID-19, che interessano anche cittadini in età scolare e che necessitano di ulteriori ed adeguate misure di contenimento della fase pandemica territorialmente in atto, come specificato nelle comunicazioni inviate dai medici di medicina generale che operano sul territorio comunale;

Ravvisata l'esigenza, in ossequio alle nuove misure urgenti di contenimento del contagio su l'intero territorio nazionale, questo Ufficio nell'esercizio delle funzioni di Autorità Sanitaria Locale, e quindi nell'ottica del migliore perseguimento del pubblico interesse, sotteso alla tutela della

diritto alla salute della Comunità amministrata, di diramare delle nuove e consequenziali misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica sul territorio comunale, avuto riguardo agli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del territorio Comunale. Misure queste preordinate al contenimento e alla gestione della presente fase emergenziale da Covid -19, ritenute rispondenti ai principi di adeguatezza e proporzionalità all'evolversi della situazione epidemiologica;

Dato atto che le presenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

✓ sono state elaborate a seguito di un'attenta attività di comparazione della tutela del diritto alla libertà dei cittadini, con la tutela del diritto alla salute della comunità amministrata;

✓ vengono qui dettate nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali richiamate, ritenute da questo Ufficio necessarie a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale, tenuto conto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessita di tutela della salute pubblica;

✓ rientrano nelle competenze demandate ai Sindaci, operanti a mezzo l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti ricorrenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, sulla base del dato testuale del comma 5 dell'articolo 50 del T.U.E.L. n. 267/2000, e nell'esercizio delle funzioni di Autorità Sanitaria Locale, attribuzione questa riconosciutagli ex art. 13, co. 2 della legge n. 833/1978, la cui attualità è confermata dalla disposizione di cui al comma 5 del medesimo art. 50, ai sensi del quale il Sindaco esercita le funzioni imputategli quale autorità locale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs.267/2000 disciplinante il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco in materia di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica che dispone "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, che quivi si intendono integralmente riportate, la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, paritarie e/o private dell'infanzia ricadenti nel territorio del Comune di Bagnara Calabria, dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

DEMANDA

All'Istituzione scolastica territorialmente competente la possibilità di continuare a garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con l'attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell'azione didattica educativa;

DISPONE CHE

1. la presente Ordinanza venga trasmessa al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" , all'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi", all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, ambito territoriale di Reggio Calabria, alla Prefettura di Reggio Calabria, al Presidente della Giunta della Regione Calabria, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, alla Locale Stazione dei Carabinieri, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Villa San Giovanni, al Corpo della Polizia Municipale;
2. la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sui canali social dell'Ente al fine di garantire la massima diffusione;

RAPPRESENTA CHE

Avverso la presente Ordinanza e ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 07 gennaio 2022



Il Sindaco

Rag. Gregorio Giuseppe Frosina